

Regolamento

ESERCIZIO delle ATTIVITÀ di:

- BARBIERE***
- PARRUCCHIERE***
- ESTETISTA***
- TATUATORE***
- APPLICATORE di PIERCING***

SCHEMA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: **Approvazione del Regolamento per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere, estetista, tatuatore e applicatore di piercing.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la legge 14.2.1963, n.161, modificata dalla L. 23.12.1970, n. 1142, prevede (art. 1) che i comuni sono tenuti a disciplinare con apposito regolamento le attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini ivi compresi tutti gli istituti di bellezza comunque denominati, dovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito;
- la legge 4.1.1990, n. 1, recante la disciplina dell'attività di estetista, prevede (art. 5) che le regioni emanino norme in materia e dettino disposizioni ai comuni per l'adozione di regolamenti che si uniformino alla predetta legge;
- la Legge _____

_____;
- che questo Comune, in attuazione degli obblighi di cui sopra, ha adottato a suo tempo i seguenti regolamenti:

Considerata la necessità di aggiornare la disciplina comunale delle attività in argomento, in relazione allo sviluppo del settore nel frattempo intervenuto ed alle effettive esigenze del contesto sociale;

Considerata altresì l'esigenza e l'opportunità, in assenza di specifica normativa nazionale o regionale, di disciplinare contestualmente anche lo svolgimento delle attività di tatuaggio e di applicazione di piercing, che negli ultimi tempi hanno trovato particolare diffusione, allo scopo di prevenire possibili rischi sanitari, sulla base delle "linee guida" emanate dal Ministero della Sanità - Dip. prof. San. Ris. e Ass. San. - Ufficio VI - DPS VI/2.8/156 con circolari in data 5-2-1998 e 20-2-1998;

Ritenuto di adottare un unico regolamento per la disciplina di tutte le attività sopracitate;

Sentit ____: _____

Viste la L. n.161/1963, la L. n.1142/1970, la L. n.1/1990 e la L.R. _____;

Visto lo Statuto del Comune

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 (allegati all'originale del presente atto):

a) Responsabile del servizio interessato:

b) Responsabile contabile:

Con n. voti

DELIBERA

- 1) di approvare il "Regolamento per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere, estetista, tatuatore e applicatore di piercing", secondo il testo allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale, composto da n. _____ articoli ed n. _____ allegati;
- 2) di abrogare, dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al punto 1), i seguenti regolamenti:

INDICE

Schema di deliberazione del Consiglio Comunale (per approvazione del Regolamento)

PARTE PRIMA **ATTIVITÀ DI BARBIERE, PARRUCCHIERE ED ESTETISTA**

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Autorizzazione all'esercizio
- Art. 3 - Contenuti dell'autorizzazione
- Art. 4 - Requisiti
- Art. 5 - Commissione consultiva comunale
- Art. 6 - Compiti della commissione consultiva comunale
- Art. 7 - Funzionamento della commissione consultiva comunale
- Art. 8 - Ricorsi

CAPO II - NORME PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

- Art. 9 - Domanda di autorizzazione
- Art. 10 - Rilascio dell'autorizzazione
- Art. 11 - Modifiche dei locali d'esercizio
- Art. 12 - Cessazione dell'attività
- Art. 13 - Subingresso
- Art. 14 - Distanze tra gli esercizi
- Art. 15 - Trasferimento di sede

CAPO III - NORME IGIENICO-SANITARIE E DI SICUREZZA

- Art. 16 - Requisiti igienico-sanitari e di sicurezza
- Art. 17 - Requisiti dei locali
- Art. 18 - Ubicazione degli esercizi
- Art. 19 - Arredamento - Attrezzature e dotazione degli esercizi
- Art. 20 - Personale addetto
- Art. 21 - Conduzione igienica delle attività

CAPO IV - NORME TRANSITORIE

- Art. 22 - Integrazione delle autorizzazioni esistenti

PARTE SECONDA **ATTIVITÀ DI TATUATORE E DI APPLICATORE DI PIERCING**

- Art. 23 - Definizione
- Art. 24 - Modalità di svolgimento delle attività
- Art. 25 - Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione
- Art. 26 - Domanda di autorizzazione

- Art. 27 - Subingresso
- Art. 28 - Idoneità igienico sanitaria dei locali e delle attrezzature
- Art. 29 - Precauzioni universali
- Art. 30 - Requisiti igienici per le attività svolte presso il domicilio dell'esercente
- Art. 31 - Altre disposizioni igienico sanitarie
- Art. 32 - Obbligo di esporre l'autorizzazione
- Art. 33 - Altri obblighi
- Art. 34 - Norme transitorie

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTE LE ATTIVITÀ

- Art. 35 - Orari
- Art. 36 - Tariffe
- Art. 37 - Controlli
- Art. 38 - Sanzioni
- Art. 39 - Revoca e decadenza dell'autorizzazione
- Art. 40 - Entrata in vigore

PARTE PRIMA

ATTIVITÀ DI BARBIERE, PARRUCCHIERE ED ESTETISTA

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO

La presente parte prima del regolamento disciplina in tutto il territorio comunale le attività di BARBIERE, DI PARRUCCHIERE E DI ESTETISTA, siano esse esercitate da imprese individuali ovvero in forma societaria di persone e di capitale ovunque svolte, anche a titolo gratuito, secondo quanto stabilito dalla legge 14.2.1963 n. 161, modificata dalla legge 23.12.1970 n. 1142 ed integrata dalla legge 29.10.1984 n. 735 nonché dalla legge 4.1.1990 n. 1 e dalla legge regionale _____.

Ai fini dello svolgimento delle suddette attività si intende per:

- a) BARBIERE, l'attività per solo uomo, relativa al taglio dei capelli e della barba ed ogni altro servizio complementare che non comporta modifiche allo stato naturale del capello;
- b) PARRUCCHIERE, l'attività esercitata indifferentemente su uomo e/o donna, relativa al taglio dei capelli, all'acconciatura degli stessi, all'applicazione di parrucche, al taglio della barba, a manicure e pedicure esclusivamente estetica ed ogni altro servizio complementare teso al mantenimento e miglioramento dell'aspetto estetico della cute, ad esclusione di quelli compresi nell'attività di estetista. Tale termine equivale a quelli di *"acconciatore maschile e femminile"*, *"acconciatore unisex"*, *"acconciatore maschile"*, *"acconciatore femminile"*, *"parrucchiere per signora"*, *"parrucchiere per uomo"*, *"pettinatrice"* e dizioni similari. I barbieri e parrucchieri, nell'esercizio della loro attività, possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente, per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico, così come previsto dall'articolo 9 - 2° comma - della legge 4.1.1990 n. 1;
- c) ESTETISTA, l'attività comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla legge 4.1.1990 n. 1 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11.10.1986 n. 713. Non sono soggetti al presente regolamento le attività nelle quali si compiono atti cruenti o curativi proprie delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie previste dal testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.7.1934 n. 1265 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le suddette attività devono sottostare alle leggi di cui al 1° comma del presente articolo nonché a quelle del presente regolamento, anche se esercitate in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani o altro domicilio privato, strutture ricettive, stabilimenti balneari, istituti di estetica medica, profumerie, stazioni ferroviarie e qualsiasi altro luogo pubblico e privato anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di prodotto.

È fatto divieto di esercitare le attività di cui al presente articolo all'interno di ambulatori e/o gabinetti medici.

ART. 2

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di barbiere, parrucchiere, estetista deve essere provvisto di apposita autorizzazione rilasciata dal dirigente comunale competente, previo parere della commissione comunale prevista dal successivo articolo 5.

Non è consentito lo svolgimento di tali attività in forma ambulante, salvo che le stesse siano esercitate a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda, spettacolo, cerimonie e persone ammalate, immobilizzate o handicappate, ovunque esse residenti, da parte di titolari, collaboratori, soci o dipendenti di imprese comunque autorizzate ad operare in sede fissa.

ART. 3 CONTENUTI DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione è permanente ed è valida per l'intestatario e per i locali in essa indicati.

L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di estetista può essere concessa anche per l'esercizio congiunto con l'attività di barbiere e/o parrucchiere in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante una delle forme di società previste dall'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, così come modificato dalla legge 20 maggio 1997, n. 133. In tal caso i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.

I locali adibiti all'attività di estetista devono essere distinti da quelli destinati all'attività di barbiere e/o parrucchiere; è ammessa comunque la comunicazione fra gli stessi.

ART. 4 REQUISITI

L'autorizzazione viene concessa previo accertamento del possesso in capo all'impresa richiedente dei seguenti requisiti:

- a) idoneità igienico-sanitaria dei locali;
- b) qualificazione professionale del titolare o della maggioranza dei soci lavoranti nel caso di società iscrivibili all'albo artigiano, conseguita ai sensi dell'art. 2 della legge 23.12.1970 n. 1142 e dell'art. 3 della legge 4.1.1990 n. 1 e della legge regionale in materia;
- c) nel caso di società non iscrivibile all'albo delle imprese artigiane deve essere indicata la persona che assume la direzione dell'azienda. Il direttore dovrà essere in possesso della qualificazione professionale relativa all'autorizzazione richiesta e nominato dal legale rappresentante della società mediante apposita procura notarile.
- d) il possesso, in capo alla ditta artigiana di barbiere e/o parrucchiere, richiedente l'autorizzazione, dei requisiti previsti dalla legge 8.8.1985 n. 443.

ART. 5 COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

La Commissione consultiva comunale prevista dall'art. 2/bis della legge 14.2.1963 n.161, come modificata dalla legge 23.12.1970 n. 1142, è nominata dal Sindaco. Essa dura in carica 5 anni ed è composta:

- a) dal Sindaco o da un suo delegato quale presidente;
- b) da 3 rappresentanti della categoria artigianale;
- c) da 3 rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;
- d) dal responsabile del servizio igiene pubblica o suo delegato;
- e) dal Comandante della Polizia municipale o da suo delegato;
- f) da un rappresentante della Commissione provinciale per l'artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria residente nel comune interessato.

In caso di mancata designazione da parte degli enti ed associazioni interessate, da effettuarsi entro 30 gg. dalla richiesta del comune, con lettera raccomandata, la nomina sarà effettuata dal Sindaco, autonomamente.

ART. 6
COMPITI DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

La Commissione consultiva comunale, nei seguenti casi, esprime pareri obbligatori, ma non vincolanti:

- a) domande di nuove autorizzazioni;
- b) domande di modifica o di aggiunta di una nuova tipologia in un esercizio preesistente;
- e) sospensione dell'attività per più di sei mesi nell'arco dell'anno solare;
- d) domande di subingresso in un'attività preesistente se vengono richieste modificazioni dell'autorizzazione;
- e) determinazione degli orari e delle giornate di chiusura annuale.

La Commissione dovrà essere sentita nel caso di modifica o revisione del presente regolamento.

Il presidente potrà sottoporre all'esame della commissione quegli argomenti che l'amministrazione comunale ritenga utili per una corretta gestione dello specifico comparto.

Le domande devono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse all'ufficio protocollo del comune. Nel caso in cui la domanda sia presentata incompleta, si considererà valida la data di presentazione del documento che successivamente la completerà.

ART. 7
FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti in prima convocazione; in seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno 3 componenti.

L'ordine del giorno deve pervenire ai membri della commissione almeno 5 gg. prima della riunione.

I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Funge da segretario della commissione un impiegato comunale designato dal Sindaco.

In caso di dimissioni o perdita dei requisiti, decesso o assenza ingiustificata per oltre tre sedute consecutive di uno o più rappresentanti di cui al precedente articolo 5, si dovrà provvedere alla sostituzione. La designazione del nuovo rappresentante spetta all'organizzazione che aveva provveduto alla prima designazione.

ART. 8
RICORSI

Il provvedimento comunale di diniego dell'autorizzazione deve essere motivato e notificato al richiedente entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Contro i provvedimenti comunali di diniego e/o di revoca dell'autorizzazione è ammesso ricorso secondo le disposizioni delle leggi vigenti, al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla loro notificazione.

**CAPO II - NORME PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE
E L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ**

ART. 9
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

La domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere e di estetista, in regola

con la disciplina sul bollo, va presentata al comune e deve contenere:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
- b) precisa ubicazione dei locali ove esercitare l'attività;
- c) indicazione dell'attività che si intende esercitare;
- d) indicazione, nel caso di società artigiana, ai sensi della legge 8.8.1985 n. 443, del socio o dei soci in possesso della qualificazione professionale relativa all'autorizzazione richiesta.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- 1) planimetria dei locali dove si intende esercitare l'attività, redatta da tecnico iscritto all'albo professionale con indicata la destinazione d'uso o i dati relativi alla richiesta di condono edilizio;
- 2) certificazione della qualificazione professionale del richiedente o della maggioranza dei soci o del direttore nel caso di società non artigiana, rilasciata dalla competente C.P.A.;
- 3) certificazione concernente il possesso dei requisiti ai sensi della legge 8.8.1985 n. 443 (per barbieri e parrucchieri), rilasciata dalla competente C.P.A.;
- 4) copia autentica dell'atto costitutivo regolarmente registrato, qualora trattasi di società.

ART. 10 RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione di cui all'art. 2 è rilasciata dal responsabile del Servizio comunale competente.

L'autorizzazione viene registrata in apposito registro o schedario, nel quale sono annotate le eventuali variazioni, tenuto dall'ufficio competente..

Prima del rilascio dell'autorizzazione per l'attività di estetista, deve essere presentato un atto notorio sostitutivo in cui si dichiara che le apparecchiature utilizzate sono conformi alla legge 4.1.1990 n. 1.

L'autorizzazione dovrà essere esposta in modo ben visibile nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari od agenti della forza pubblica, della Polizia municipale o del personale preposto al controllo sanitario.

Coloro che esercitano l'attività ai sensi del precedente art. 2, comma 2, devono recare con sé l'autorizzazione o copia di essa ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Del rilascio dell'autorizzazione il dirigente provvede ad informare i seguenti enti o uffici:

- la Commissione provinciale per l'artigianato;
- la Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura;
- la sede provinciale dell'I.N.A.I.L.;
- il servizio tributi del comune;
- il servizio igiene pubblica della A.S.L.;
- il servizio edilizia privata del comune;
- la Polizia municipale.

ART. 11 MODIFICHE DEI LOCALI D'ESERCIZIO

Ogni modifica dei locali rispetto a quanto autorizzato inizialmente, dovrà essere preventivamente autorizzata dall'organo competente al rilascio dell'autorizzazione, sentita la commissione consultiva comunale e previo parere sanitario del servizio igiene pubblica della A.S.L.

ART. 12 CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ

Entro 90 giorni dalla cessazione dell'attività il titolare deve consegnare al competente ufficio comunale l'autorizzazione che comunque, dopo tale termine, sarà revocata.

ART. 13 SUBINGRESSO

Il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio di cui al presente regolamento, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio, il subentrante sia in possesso del certificato comprovante la qualificazione professionale di cui al precedente art. 4 e venga acquisito il parere favorevole del competente servizio della A.S.L. che accerterà la permanenza dei requisiti igienico-sanitari.

Il subentrante per atto tra vivi ha la facoltà di continuare l'attività del dante causa, purchè, all'atto del trasferimento dell'esercizio, sia in possesso del predetto certificato e abbia inoltrato domanda di subentro al Comune.

Il subentrante per causa di morte ha facoltà di continuare per mesi sei l'attività del dante causa, previa comunicazione scritta al Comune. Egli deve, entro i successivi 90 giorni, richiedere il certificato di cui all'art. 4 e al Comune il rilascio di nuova autorizzazione.

L'autorizzazione di cui al comma precedente è rilasciata quando l'interessato compri, entro 2 anni dalla predetta data, il conseguimento della qualificazione professionale.

Su richiesta dell'interessato, potrà essere prorogato tale termine fino a cinque anni, qualora il ritardo non risulti imputabile all'interessato, ovvero quando il richiedente dimostri di frequentare uno degli appositi corsi di qualificazione professionale previsti dalla legge.

Qualora il subentrante non ottemperi alle prescrizioni del presente articolo decade dal diritto di ottenere il trasferimento dell'autorizzazione a proprio favore e l'autorizzazione sarà revocata.

Qualora il subentrante attesti che non vi sono state variazioni delle strutture e delle attrezzature già regolarmente autorizzate, il competente servizio della A.S.L. prende atto, di norma, della variazione della titolarità dell'esercizio, rilasciando il prescritto parere sanitario.

Le domande di variazione di titolarità, redatte ai sensi del 1° comma del precedente art. 9, sono inoltrate al comune e, all'atto della loro presentazione, devono essere corredate dai documenti di cui al 2° comma del citato art. 9, nonché di quelli sottoindicati:

- subingresso per atto tra vivi: contratto registrato di cessione d'azienda.
- subingresso per causa di morte:
 - a) atto notorio dal quale risulti chi siano gli eredi, oppure, quando tra essi non vi siano minori, dichiarazione degli eredi di analogo contenuto;
 - b) certificato recante l'autorizzazione di legge da parte del giudice tutelare nel caso che esistano eredi minori.

In caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo di cui al primo comma dell'art. 5 della legge 8.8.1985 n. 443, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti dall'art. 2 della legge medesima, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.

ART. 14 DISTANZE TRA GLI ESERCIZI

Il rilascio di nuove autorizzazioni è subordinato, ferme restando le altre norme del presente regolamento, alle seguenti distanze minime tra esercizi consimili:

Barbieri metri _____

Parrucchieri metri _____
Estetisi metri _____

La misurazione delle distanze fra gli esercizi ovrà effettuarsi dalle mezzerie degli ingressi più vicini anche se secondari, seguendo il percorso pedonale più breve; l'attraversamento delle strade verrà effettuato ad angolo retto, non seguendo necessariamente un attraversamento pedonale. In caso di dubbio fra i diversi sistemi di misurazione verrà tenuta valida la distanza minore.

In caso di esercizi che non abbiano ingressi principali o secondari sulla pubblica via, la misurazione dovrà effettuarsi dalla mezzeria del portone di accesso dello stabile.

Il rispetto delle distanze di cui al presente articolo non è richiesto qualora le attività si inseriscano nell'ambito di centri commerciali, di ipermercati, di centri integrati di servizio, come tali individuabili nei competenti strumenti comunali di sviluppo e pianificazione.

ART. 15 TRASFERIMENTO DI SEDE

Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività dovranno presentare domanda al Comune osservando le norme del presente regolamento e dovranno ubicarsi alla distanza minima prevista dal 1° comma del precedente articolo.

In caso di forza maggiore (sfratto per motivi non imputabili al conduttore, provato da sentenza passata in giudicato oppure inagibilità dei locali dichiarata dalle autorità pubbliche), sentita la competente commissione comunale, può essere autorizzato il trasferimento dell'attività in altri locali derogando alle norme sulle distanze tra esercizi, nella misura del 50%.

CAPO III - NORME IGIENICO-SANITARIE E DI SICUREZZA

ART. 16 REQUISITI IGIENICO-SANITARI E DI SICUREZZA

I requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione e l'idoneità sanitaria delle persone addette, nonché i requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in tali attività, sono disciplinati dalle disposizioni vigenti e da quelle del presente capo.

Gli esercizi esistenti dovranno adeguarsi nei modi e nei tempi eventualmente prescritti dal Sindaco su proposta del competente servizio della A.S.L. tenuto conto che le richieste di adeguamento dovranno essere motivate da concrete esigenze di tutela della salute pubblica.

ART. 17 REQUISITI DEI LOCALI

I locali destinati all'esercizio delle attività di cui al precedente Capo II debbono avere requisiti di altezza, areazione ed illuminazione conformi a quanto stabilito dal regolamento di igiene comunale in relazione alla destinazione d'uso dei locali stessi ed essere dotati di lavandini fissi di maiolica o materiale simile ed acqua corrente calda e fredda e potabile per l'uso diretto dei clienti e per la pulizia delle attrezzature consentite.

La superficie minima dei locali è la seguente:

Barbieri mq. _____
Parrucchieri mq. _____
Estetisi mq. _____

Nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori i pavimenti e le pareti fino all'altezza di mt. 2 dovranno essere rivestiti di materiali impermeabili e lavabili.

Ogni nuovo esercizio deve essere dotato di servizi igienici, composti di bagno ed antibagno: uno per negozi di dimensioni comprese entro 60 mq. di superficie, due per negozi di dimensioni superiori a 60 mq. di superficie (calcolando a questo scopo la superficie destinata esclusivamente all'attività). I pavimenti e le pareti dei suddetti servizi igienici devono essere piastrellati in maniera da risultare lavabili e disinfettabili fino all'altezza di metri 2; l'antibagno deve essere dotato di lavandino fornito di acqua potabile, calda e fredda, rubinetteria con comando a pedale o a fotocellula, sapone liquido ed asciugamani a perdere.

È ammessa la ventilazione artificiale sia del bagno che dell'antibagno alle condizioni previste dalle vigenti norme di igiene.

ART. 18 UBICAZIONE DEGLI ESERCIZI

Gli esercizi devono aprirsi sulla pubblica via o, se ubicati ai piani superiori di un edificio, devono aprirsi sul pianerottolo delle scale.

Le attività di cui al precedente art. 1 possono essere svolte anche presso il domicilio dell'esercente, a condizione che la parte destinata a civile abitazione sia isolata mediante porta chiudibile a chiave e che il laboratorio disponga di servizio igienico proprio, di una idonea sala d'attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni vigenti.

ART. 19 ARREDAMENTO - ATTREZZATURE E DOTAZIONE DEGLI ESERCIZI

Tutti gli esercizi relativi alle attività previste dal precedente Capo II devono essere dotati di almeno una cassetta a perfetta chiusura, lavabile e disinfettabile, per contenere la biancheria usata e di un armadio con sportelli per la conservazione di quella pulita, nonché di un contenitore per la raccolta giornaliera delle immondizie.

Il mobilio e l'arredamento dei locali devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione.

Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata per ogni servizio, nonché di una cassetta di "pronto soccorso".

ART. 20 PERSONALE ADDETTO

Il personale di lavoro e di assistenza, comunque adibito nell'esercizio deve essere munito di libretto di idoneità sanitaria rilasciato dal competente servizio della A.S.L.

I libretti di idoneità sanitaria delle persone suddette devono essere tenuti in custodia dal conduttore dell'esercizio per essere esibiti ad ogni richiesta degli organi di vigilanza e sono soggetti a rinnovazione annuale di validità, previa visita sanitaria di controllo da praticarsi sempre a cura della A.S.L.

ART. 21 CONDUZIONE IGIENICA DELLE ATTIVITÀ

Al titolare dell'autorizzazione incombono l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti

norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente:

- a) l'esercizio e i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente con mezzi suggeriti ed approvati dal competente servizio della A.S.L.;
- b) i rasoi e gli attrezzi taglienti devono essere sempre tenuti accuratamente puliti e, prima dell'uso, devono essere disinfettati con attrezzature o tecniche riconosciute idonee allo scopo dalla A.S.L.; durante l'uso essi devono essere ripuliti su carta sterile.
- c) dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con abbondante acqua corrente e la superficie rasata deve essere spruzzata con soluzione alcolica al 50% o con altri idonei preparati disinfettanti;
- d) tutti gli attrezzi in genere occorrenti per l'attività devono sempre essere tenuti con la massima pulizia e, ove la loro natura lo richieda, disinfettati dopo ogni servizio;
- e) le tinture fissative e gli altri preparati impiegati non dovranno contenere sostanze tossiche o nocive alla salute e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle leggi vigenti in materia;
- f) i procedimenti tecnici di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possono risultare fastidiose e nocive, devono sempre essere seguiti da rapide e abbondanti aerazioni dell'ambiente;
- g) durante le applicazioni o l'uso di liquidi o sostanze infiammabili, si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme o si fumi;
- h) segnalare al competente servizio della A.S.L. casi o focolai anche sospetti, di malattie infettive delle quali sia venuto a conoscenza ne l'esercizio delle sue attività e di eventuali danni derivanti dall'uso dei prodotti impiegati.

CAPO IV - NORME TRANSITORIE

ART. 22

INTEGRAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI ESISTENTI

Le attività di abbronzatura, sauna, manicure, pedicure e mestieri affini sono equiparate all'attività di estetista e devono essere regolarizzate entro il biennio successivo all'approvazione del presente regolamento. A tal fine il rilascio della autorizzazione di cui al presente regolamento è subordinato all'accertamento dei requisiti igienici delle attrezzature e dei locali in cui si svolge l'attività, nonché alla presentazione da parte del titolare o del direttore dell'azienda, della certificazione attestante la qualifica professionale di estetista.

I soggetti già titolari di attività di cui al comma precedente in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge 1/90, i quali siano ammessi a frequentare i corsi straordinari di qualificazione professionale previsti dall'articolo 8 della legge stessa, istituiti dall'Amministrazione provinciale dopo la scadenza del biennio di regolarizzazione sopra citato, sono autorizzati all'esercizio della attività sino al conseguimento della qualifica di estetista, quando risulti al competente ufficio comunale l'iscrizione o l'ammissione al corso abilitante.

Le autorizzazioni per l'attività di estetista o mestieri affini rilasciate presso barbieri, parrucchieri e profumerie, sono convertite d'ufficio nelle autorizzazioni di cui al presente regolamento, previa acquisizione della certificazione di qualificazione professionale e del possesso dei requisiti igienico-sanitari.

La prosecuzione delle attività esistenti è consentita nei locali precedentemente autorizzati in deroga alle distanze di cui al precedente articolo 14 e, per l'attività di estetista alla superficie minima d'esercizio, fatte salve le norme di carattere igienico-sanitario.

PARTE SECONDA

ATTIVITÀ DI TATUATORE E DI APPLICATORE DI PIERCING

ART. 23

DEFINIZIONI

Le procedure per l'esecuzione di tatuaggi e piercing sono disciplinate dalle linee-guida del Ministero della Sanità DPS.VI/2-8/170 del 20 febbraio 1998, nonché dalle disposizioni della presente parte del Regolamento.

Con il termine di **“tatuatore”** si designa l'attività di procedure eseguite sulla superficie del corpo umano atte a formare disegni o figure indelebili, ottenuti anche, ma non solo, con l'introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi e taglienti.

Con il termine di **“applicatore di piercing”** si designa l'attività di inserimento cruento di anelli e metalli di diversa forma e fattura in varie zone del corpo umano.

È necessario il possesso dell'autorizzazione comunale per svolgere le attività predette sia in luogo pubblico, sia in luogo privato (alberghi, palestre, piscine, convivenze, centri medici specializzati, centri ed esercizi commerciali, circoli privati, discoteche, centri di abbronzature e saune, istituti di bellezza e attività similari).

ART. 24 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

Le attività di cui al precedente articolo possono essere esercitate previa autorizzazione rilasciata dal Comune. L'autorizzazione è valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati e viene rilasciata previo parere di idoneità igienico – sanitaria del competente servizio dell'A.S.L..

Le attività non possono essere svolte in forma ambulante.

Fermo restando il possesso dei requisiti igienico-sanitari, le attività possono essere autorizzate presso il domicilio dell'esercente, a condizione che il richiedente ne consenta esplicitamente i controlli, da parte dei servizi competenti. In tale caso, i locali in cui è svolta l'attività devono comunque essere distinti e separati dai locali adibiti a civile abitazione e muniti di servizio igienico, in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento.

Le attività esercitate temporaneamente, in sede diversa da quella autorizzata, o in occasione di manifestazioni o fiere anche a fini di lucro, sono sottoposte ad autorizzazione, da rilasciarsi a norma del successivo art. 25 con istanza al Comune, da presentarsi almeno _____ giorni prima dell'evento, a condizione che le prestazioni siano effettuate da soggetti in possesso della relativa specifica qualificazione professionale.

ART. 25 REQUISITI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione all'esercizio delle attività indicate al precedente articolo 24, il trasferimento di esercizi preesistenti, l'aggiunta o la modifica di attività, è rilasciata dal Comune, sulla base dei criteri indicati ai successivi articoli e previo accertamento del possesso dei seguenti requisiti:

- a. idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle attrezzature e suppellettili destinate allo svolgimento delle attività ai sensi del presente Regolamento;
- b. specifica qualificazione professionale.

Le attività possono essere svolte congiuntamente nello stesso esercizio con il possesso di un'unica autorizzazione alle condizioni di cui al precedente art. 24, purché coloro che effettuano le procedure di tatuaggio e piercing siano in possesso delle relative specifiche qualificazioni professionali.

Qualora a seguito di recesso o esclusione o per altra causa, venga a mancare persona in possesso della qualificazione professionale per una o più delle attività autorizzate, l'efficacia dell'autorizzazione è sospesa relativamente all'attività interessata.

ART. 26 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

Le domande tendenti ad ottenere il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi e per il trasferimento di sede delle attività di tatuatore e di applicatore di piercing, devono essere indirizzate al Comune ed in particolare in esse devono essere riportate:

- a) generalità del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza e codice fiscale);
- b) ubicazione dei locali da destinare all'attività (via e numero civico);
- c) dichiarazione di consenso alle verifiche igienico sanitarie;
- d) indicazione dell'attività che il richiedente intende svolgere (tatuatore, applicatore di piercing) con elenco strumenti ed apparecchiature utilizzate;
- e) dichiarazione attestante di avere rispettato il regolamento edilizio nonché le norme urbanistiche e quelle relative alle destinazioni d'uso;
- f) dichiarazione attestante il possesso del certificato di agibilità dell'immobile.

All'istanza devono essere allegate:

- a) documento attestante il possesso della specifica qualificazione professionale;
- b) pianta planimetrica in scala 1/100 dell'esercizio in triplice copia, completa di sezioni, datata e sottoscritta dal richiedente e dal professionista abilitato, indicante la destinazione dei singoli vani, la loro superficie, l'altezza e la collocazione dei posti di lavoro (lettini, cabine, ecc.);
- c) copia delle dichiarazioni di conformità ex Legge 46/90 per impianti elettrici e idro-sanitari;
- d) autorizzazione igienico-sanitaria del competente servizio della A.S.L.;
- e) copia delle schede tecniche relative agli eventuali apparecchi elettromeccanici utilizzati;
- f) _____

_____.

Per le domande di trasferimento, non è necessario allegare il documento relativo alla qualificazione professionale

L'apertura ed il trasferimento devono essere attivati, pena decadenza, entro sei mesi dalla notifica del rilascio della relativa autorizzazione, salvo proroga in caso di motivata necessità.

Le istanze devono, essere presentate, o spedite a mezzo del servizio postale con raccomandata, all'Ufficio Protocollo del Comune.

L'esame delle domande avviene in base all'ordine di presentazione e di arrivo delle stesse determinato esclusivamente in base all'avvenuta protocollazione da parte dell'ufficio predetto.

ART. 27 SUBINGRESSO

Il subingresso nell'esercizio delle attività di tatuatore e di applicatore di piercing, qualora non vi sia modifica dei locali, delle apparecchiature e degli strumenti incidente sui requisiti di carattere igienico-sanitario, è subordinato alla presentazione, da parte del subentrante, di una comunicazione al Comune nella quale l'interessato dichiara tra l'altro di essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b), del precedente art. 25, comma 1. La presentazione della comunicazione consente l'immediato esercizio dell'attività.

L'autorizzazione del dante causa si intende decaduta alla data di trapasso della titolarità dell'esercizio. Qualora il subentrante non presenti la comunicazione di inizio attività entro il termine di mesi sei dalla stipula del contratto di acquisto dell'azienda, decade dal diritto di esercitare l'attività.

ART. 28 IDONEITÀ IGIENICO SANITARIA DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE

I locali adibiti all'esercizio delle attività di tatuatore o di applicatore di piercing devono avere i requisiti

dimensionali, igienici ed impiantistici di seguito indicati:

- a) altezza dei locali adibiti all'esercizio dell'attività non inferiore a mt. _____;
- b) superficie aero illuminante non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento; l'aerazione può essere anche artificiale a mezzo di impianto di ventilazione forzata, previo parere favorevole da parte dell'A.S.L. competente. In caso di illuminazione naturale insufficiente, soprattutto sui piani di lavoro, deve essere installata idonea illuminazione artificiale (D.P.R. 303/56, art. 10);
- e) in caso di utilizzo di sostanze tossiche volatili, nei locali deve essere garantita la presenza di un impianto di aspirazione localizzato, preferibilmente mobile, così da potersi posizionare anche sul posto di applicazione del prodotto; eventuali apparecchiature autofiltranti dovranno essere approvate dal competente servizio dell'A.S.L..

I servizi igienici interni all'edificio devono essere in numero e posizione adeguati sia alle esigenze di privacy e confort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia. Sono ammessi nel centro storico anche servizi igienici esterni all'edificio, in comune con altre attività.

Tutti i servizi, sia quelli interni che quelli esterni, devono essere rispondenti alle seguenti prescrizioni: pavimento ricoperto di piastrelle greificate e comunque perfettamente solide ed impermeabili; le pareti ricoperte di piastrelle fino a mt. _____ e dotati di lavandino all'interno e di tazza. Gli stessi devono essere dotati, se dislocati all'interno dei locali adibiti all'attività, di antilatrina con porta a chiusura automatica; non devono essere direttamente comunicanti con i locali di lavoro.

Gli impianti elettrici e termoidraulici devono essere eseguiti nel rispetto della vigente normativa in materia.

Nel caso di locali interrati e seminterrati (tali sono considerati quelli che non dispongono di almeno un lato completamente fuori terra ed almeno un 1/8 della superficie finestrata apribile) deve essere inoltrata richiesta preventiva di deroga all'A.S.L. competente per territorio ai sensi dell'art.8 D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 e comunque devono esistere le seguenti condizioni:

- a) separazione di pareti e pavimenti dal terreno tramite idonee strutture di difesa dall'umidità che non deve comunque superare il 75% nell'area ambiente;
- b) presenza di impianti di condizionamento o ventilazione forzata che garantiscano almeno 4 ricambi d'aria all'ora;
- e) rispetto delle norme di sicurezza antincendio per lavoratori e clienti;
- d) impianti di illuminazione artificiale adeguati alle caratteristiche del lavoro specifico.

Nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori i pavimenti devono essere rivestiti da piastrelle impermeabili e lavabili con acqua e disinfettanti. Le pareti, fino ad un'altezza di mt. _____, devono essere ricoperte da adeguato materiale lavabile con esclusione delle tappezzerie in carta e delle semplici tinteggiature di tipo idro-resinoplastico. Gli angoli di raccordo tra le pareti e il pavimento devono essere preferibilmente arrotondati.

Gli esercizi nei quali si usino solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un deposito separato dal locale di lavoro: tali prodotti dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice e comunque utilizzati in appositi recipienti in locali adeguatamente aerati per un facile e rapido ricambio d'aria.

Non devono tenersi nei locali di lavoro quantità di sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche superiori a quelle strettamente necessarie al servizio in corso (D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 art. 18).

Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dalla presente parte del Regolamento devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili, per la biancheria usata e di un armadio a destinazione esclusiva con sportelli per quella pulita, nonché di recipienti muniti di coperchio con apertura a pedale, per la raccolta delle immondizie.

In relazione alla particolare attività svolta può essere ritenuto necessario un apposito locale ove posizionare tali contenitori.

I tamponi di garza ed il cotone idrofilo o qualsiasi altro mezzo (carta monouso) utilizzati per asciugare il sangue fuoriuscito o per esercitare pressione sulla sede della procedura debbono essere eliminati secondo le modalità di seguito riportate:

- a) la biancheria sporca deve essere maneggiata il meno possibile e posta in sacchi nel luogo di utilizzo;
- b) la biancheria, i tamponi ed altri mezzi eventualmente sporchi di sangue o contaminati da altri liquidi biologici debbono essere posti in sacchi impermeabili, da utilizzare anche per il trasporto;
- c) se si usa acqua calda per il lavaggio, la biancheria contaminata deve essere lavata con idoneo detersivo ad una temperatura superiore a 71° C per almeno 25 minuti.

Tutti gli esercizi devono essere dotati di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso. Dovrà essere anche disponibile un mezzo di comunicazione urgente per soccorso medico.

Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione.

Gli spazi dove vengono effettuate le procedure di tatuaggio e piercing devono essere separati dalle sale di attesa e da quelle designate per la pulizia, la sterilizzazione e la disinfezione ad alto livello.

Inoltre, deve esistere una separazione netta tra le aree in cui vengono trattati presidi e materiali sporchi e quelle in cui vengono conservati i materiali puliti e sterilizzati. La prima area deve essere provvista di vasca con acqua calda e fredda per il lavaggio dei materiali.

Possono essere autorizzate manifestazioni pubbliche di confronti di esperienze da parte di tatuatori e di applicatori di piercing, purché vengano garantite le condizioni di sicurezza ed il controllo da parte del Servizio di Igiene Pubblica competente, anche tramite la vigilanza sulle esecuzioni delle pratiche, alle seguenti condizioni:

- a) locali, anche prefabbricati, con pavimenti e superfici rivestiti con materiali impermeabili e facilmente lavabili, con distinte aree per l'attesa, l'esecuzione delle pratiche, la conservazione dei materiali puliti e sterilizzati e del materiale monouso, la detenzione dei presidi e materiali sporchi;
- b) possibilità di utilizzo di pannelli trasparenti per l'osservazione delle attività da parte degli spettatori in condizioni di sicurezza e di igiene;
- c) disponibilità di un'area dotata di attrezzatura per la sterilizzazione dei materiali;
- d) osservanza di tutte le prescrizioni indicate ai commi successivi del presente articolo e agli articoli 29 e 31 del presente Regolamento.

Al titolare dell'autorizzazione incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche valide per tutti coloro che impiegano, per scopo professionale, strumenti taglienti e/o aghi:

- a) l'esercizio e i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente;
- b) il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia personale ed igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie, ed indossare un abbigliamento da lavoro di colore chiaro e sempre in stato di perfetta nettezza. È necessario che l'operatore indossi un camice monouso in caso di procedure di tatuaggio;
- e) prima e dopo ogni procedura, l'operatore deve lavarsi accuratamente le mani effettuando un lavaggio accurato con antisettico. Il lavaggio delle mani va effettuato sempre indipendentemente dall'impiego di guanti sterili;
- d) per quanto attiene le misure in barriera, durante l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing, l'operatore ha l'obbligo di indossare la maschera di protezione. L'utilizzo degli occhiali protettivi è facoltativo;
- e) gli operatori debbono indossare guanti in lattice sterili monouso in tutte le fasi della procedura, indipendentemente dal rischio di esposizione al sangue;
- f) nelle attività che prevedono un contatto diretto e manuale, la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone e accuratamente disinfettata prima di ogni trattamento;
- g) per ogni cliente deve essere utilizzata sempre biancheria pulita, lavata ad alta temperatura;
- h) prima dell'esecuzione delle procedure l'operatore deve effettuare una valutazione dello stato della cute per accertarne l'integrità. Le procedure non debbono essere effettuate su individui con lesioni cutanee o mucose o nel caso di ustioni;
- i) L'operatore deve porre la massima attenzione nella manipolazione di apparecchiature e strumentario utilizzato nell'esercizio dell'attività, soprattutto per quelli che possono diventare pericolosi nel caso di manovre errate;
- j) dopo l'utilizzo i materiali monouso debbono essere eliminati correttamente in accordo con le normative vigenti sullo smaltimento dei rifiuti, per ridurre il rischio di esposizioni accidentali;
- k) i protocolli di disinfezione ad alto livello e di sterilizzazione debbono essere eseguiti scrupolosamente.

Gli strumenti debbono essere sottoposti a procedure di sterilizzazione con il calore, o alternativamente a disinfezione ad alto livello.

La sterilizzazione a vapore è il metodo di scelta per lo strumentario riutilizzabile (autoclave a 121°C per un minimo di 20 minuti).

La sterilizzazione a calore secco deve essere effettuata a 170°C per due ore.

Nei casi in cui le suddette procedure non siano applicabili è possibile disinfettare gli strumenti, secondo le caratteristiche costruttive e merceologiche.

Il ricorso alla disinfezione chimica ad alto livello deve essere limitato alle situazioni in cui non è possibile applicare la sterilizzazione.

I disinfettanti ad alto livello più largamente utilizzati sono ipoclorito di sodio alla concentrazione di 5000 ppm e glutaraldeide al 2%.

Il materiale e gli strumenti da sottoporre a sterilizzazione o a disinfezione ad alto livello, debbono essere accuratamente puliti prima dell'esposizione al germicida, seguendo le indicazioni del produttore (dello strumento o dell'apparecchiatura) relative alla compatibilità degli apparecchi con i germicidi chimici.

Gli strumenti e le apparecchiature decontaminate con germicidi chimici debbono essere adeguatamente lavati ed asciugati prima dell'uso.

Nella gestione dei disinfettanti chimici si applicano le norme di sicurezza previste dal D.Lgs. 626/94 e successive integrazioni e modifiche.

Il sangue in quantità visibile deve essere rimosso e successivamente l'area deve essere decontaminata con germicidi chimici.

Quando si verifica uno spandimento consistente, l'area contaminata deve essere cosparsa da un germicida solido (dicloroisocianurato in polvere o granuli) o liquido (composto di cloro) prima della pulizia e successivamente decontaminata con germicida chimico.

Durante le procedure di pulizia e decontaminazione di cui al paragrafo precedente, debbono essere indossati i guanti in lattice sterili monouso.

Gli aghi e gli strumenti taglienti, che perforano la cute o comunque vengono a contatto con superfici cutanee integre o lese e/o con annessi cutanei, debbono essere sempre rigorosamente monouso.

Tutti gli altri materiali e strumenti, diversi dagli aghi e taglienti, devono essere sterilizzati, dopo l'uso, con mezzi fisici. Qualora non siano trattabili con calore, è necessario che essi vengano sottoposti a trattamento che garantisca una disinfezione ad alto livello.

Nel caso di procedure che implicano l'utilizzo di apparecchiature per tatuaggi (electric tattoo gun) con aghi multipli che penetrano nella cute per portare i pigmenti in profondità, è necessario che:

- a) la testata sulla quale sono montati gli aghi sia sterilizzata con calore umido;
- b) gli aghi siano rigorosamente monouso;
- c) i pigmenti da utilizzare devono essere atossici, sterili e certificati da parte di Autorità sanitaria nazionale o estera. In attesa della definizione di modalità praticabili per la certificazione di innocuità ed atossicità da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, è sufficiente l'autocertificazione da parte delle aziende produttrici;
- d) i contenitori dei pigmenti siano di piccole dimensioni e monouso (un contenitore per ogni soggetto) ed eliminati dopo l'uso di ogni singolo soggetto anche se il contenuto non è stato esaurito. Tali contenitori devono essere dotati di valvole di non ritorno;
- e) il circuito attraverso il quale passano i pigmenti sia sostituito unitamente al contenitore dopo ogni soggetto.

ART. 29

PRECAUZIONI UNIVERSALI

Nel caso in cui l'operatore utilizzi pratiche che lo possano mettere a contatto con il sangue debbono essere applicate le precauzioni universali, di cui al D.M. 28 settembre 1990, sia per quanto riguarda gli aspetti connessi al contatto con il sangue, sia per quanto riguarda l'eliminazione dei presidi utilizzati.

Tutti gli operatori debbono adottare le misure necessarie a prevenire incidenti causati da aghi, e altri oggetti taglienti utilizzati durante l'esecuzione delle manovre: la pulizia dello strumentario usato, l'eliminazione di aghi usati e la manipolazione di strumenti taglienti dopo l'esecuzione delle procedure.

Per prevenire punture accidentali con aghi, questi non debbono essere rincappucciati, o volontariamente piegati o rotti, o altrimenti manipolati. Dopo l'uso gli aghi e gli altri oggetti taglienti debbono essere riposti, per l'eliminazione, in appositi contenitori resistenti alla puntura.

Contenitori resistenti alla puntura debbono essere sistemati in posizione vicina e comoda al posto in cui debbono essere usati.

ART. 30

REQUISITI IGIENICI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE PRESSO IL DOMICILIO DELL'ESERCENTE

Le attività disciplinate dal presente parte del Regolamento, previa autorizzazione, possono essere svolte presso il domicilio dell'esercente purché rispondano ai seguenti requisiti igienico-sanitari:

- a) locali di esercizio: devono essere indipendenti dai locali adibiti ad uso abitazione, con ingresso a parte e con servizi igienici propri, questi ultimi con le caratteristiche di cui al precedente art. 28. Per le altre caratteristiche igieniche dei locali si prescinde dal raccordo arrotondato tra pareti e pavimenti;
- b) tutte le disposizioni igienico sanitarie di cui all'allegato tecnico del precedente art. 28, commi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 devono essere rispettate.

Per le attività di cui al presente articolo già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, è consentito lo stato attuale dei locali solo con riferimento all'ingresso ed ai servizi igienici non indipendenti ed all'eventuale pavimentazione in linoleum o in legno verniciato di tutti i locali adibiti all'attività, esclusi quelli dei servizi igienici, purché vengano osservate tutte le altre disposizioni igienico sanitarie di cui al presente articolo e sia attuata comunque una separazione dei locali dell'esercizio dall'abitazione.

Gli esercizi di cui al precedente comma 2 dovranno essere regolarizzati ai sensi del presente articolo in caso di trasferimento della relativa titolarità.

ART. 31

ALTRE DISPOSIZIONI IGIENICO SANITARIE

Per esigenze profilattiche ed igieniche che si evidenziassero occasionalmente il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. competente potrà prescrivere tutti gli accorgimenti, norme ed indicazioni atte allo scopo e ad osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità, sia per i locali che per gli impianti igienico sanitari e le attrezzature.

ART. 32

OBBLIGO DI ESPORRE L'AUTORIZZAZIONE

Nei locali di esercizio deve essere esposta, in modo visibile al pubblico, l'autorizzazione all'esercizio delle attività e qualunque altro atto od avviso che l'Autorità sanitaria ritenga utile ai fini della tutela della salute pubblica.

ART. 33

ALTRI OBBLIGHI

L'esercente l'attività di tatuatore e di applicatore di piercing deve pubblicizzare adeguatamente le controindicazioni e le corrette modalità delle procedure. In particolare deve essere consegnata all'utente, in occasione della prima seduta, la nota informativa allegato A del presente Regolamento (Allegato 3 della nota

informativa del Ministero della Sanità del 20.02.1998).

Presso ogni esercizio deve essere tenuta una scheda individuale in cui siano riportati, per ogni seduta la data e la procedura effettuata (tipologia del disegno, anello o spillo introdotto, indicazione esatta del corpo dove è stata effettuata la procedura, ecc.). La scheda dovrà essere corredata da copia della nota informativa di cui al comma precedente, firmata dall'utente.

Le schede devono essere rese disponibili per ogni accertamento da parte degli organi di vigilanza e conservate per almeno cinque anni dalla data dell'ultima procedura effettuata all'utente.

Non possono essere effettuate procedure di tatuaggio e piercing su soggetti di età inferiore ad anni 18 senza il consenso di chi esercita la potestà.

È fatto obbligo a chi esercita attività di tatuaggio e piercing di dotarsi di assicurazione contro i danni provocati a terzi nell'esercizio della propria attività.

ART. 34 NORME TRANSITORIE

I soggetti che dimostrino di essere titolari di imprese e di aver svolto, prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, attività di tatuatore e/o di applicatore di piercing, potranno ottenere l'autorizzazione, di cui all'art. 24 del presente Regolamento, qualora sussistano i requisiti previsti.

Gli esercizi predetti possono continuare l'attività medesima, per novanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, decorsi i quali, qualora le imprese o le attività esistenti risultino non rispondere ai requisiti previsti, il Comune provvederà entro novanta giorni dalla richiesta di autorizzazione (da presentarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento a cura del titolare o del Legale rappresentante, in caso di società), a fissare il termine massimo non superiore a:

- a) dodici mesi per adeguare i locali alle disposizioni igienico sanitarie di cui all'art. 28 del presente Regolamento;
- b) tre mesi per adeguare le attrezzature alle disposizioni igienico sanitarie di cui all'art. 28 del presente Regolamento.

L'autorizzazione decade se entro 24 mesi dall'attivazione dei corsi regionali obbligatori di formazione per esercenti le attività di tatuaggio e piercing istituiti o espressamente autorizzati dalla Regione _____, non venga prodotto, da parte degli interessati, un documento attestante il possesso della qualificazione professionale di cui all'art. 25, comma 1 lett. b), del presente Regolamento.

Per le nuove aperture di esercizi delle attività di tatuatore e di applicatore di piercing, l'autorizzazione sarà concessa, previo accertamento dell'idoneità igienico sanitaria da parte dell'A.S.L., entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda. Se alla data della presentazione della domanda non sono stati ancora attivati i corsi di qualificazione di cui al precedente comma, il richiedente deve comunque essere in possesso dei requisiti minimi previsti per la partecipazione ai corsi stessi (10 anni di scolarità ed età superiore a 18 anni). L'autorizzazione decade se entro 12 mesi dall'attivazione dei corsi regionali obbligatori di formazione per esercenti le attività di tatuaggio e piercing istituiti o espressamente autorizzati dalla Regione _____, non venga prodotto, da parte degli interessati, un documento attestante il possesso della qualificazione professionale di cui all'art. 25, comma 1 lett. b), del presente Regolamento.

PARTE TERZA DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTE LE ATTIVITÀ

ART. 35 ORARI

Gli orari giornalieri delle attività, distinti per il periodo estivo ed invernale, e le giornate di chiusura sono stabiliti con ordinanza del Sindaco, sentita la commissione comunale.

È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di esporre, in maniera ben visibile dall'esterno del negozio, un cartello indicante l'orario di attività.

È data facoltà all'esercente di proseguire l'attività a porte chiuse, per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario.

ART. 36 TARIFFE

Il titolare dell'esercizio deve esporre le proprie tariffe, in prossimità della cassa, in maniera ben visibile.

ART. 37 CONTROLLI

Gli agenti della Polizia municipale e della forza pubblica, sono autorizzati ad accedere per i controlli in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio in cui si svolgono le attività.

ART. 38 SANZIONI

Le violazioni alle norme del presente regolamento e delle relative ordinanze, quando non costituiscano un reato contemplato dal codice penale, ovvero da leggi o regolamenti generali o speciali, sono soggette a sanzione pecuniaria amministrativa da E _____ a E _____ ai sensi dell'art. 7/bis del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267, con le modalità di cui alla legge 24.11.1981 n. 689.

Sono fatte salve eventuali sanzioni per violazioni a norme regionali inflitte dalla competente autorità.

I proventi sono devoluti al Comune.

In caso di particolare gravità o di recidiva, il Dirigente responsabile dell'Ufficio comunale competente può disporre la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a trenta giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta.

Il Dirigente responsabile dell'Ufficio comunale competente ordina l'immediata cessazione delle attività disciplinate dal presente Regolamento quando esse vengono esercitate senza la prescritta autorizzazione. Qualora l'ordine non venga eseguito entro tre giorni dalla data della sua notificazione, il Dirigente dispone la chiusura coattiva dell'esercizio.

ART. 39 REVOCA E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

La revoca dell'autorizzazione è disposta, qualora vengano meno i requisiti soggettivi od oggettivi che ne hanno determinato il rilascio.

L'autorizzazione è dichiarata decaduta qualora il titolare non dia inizio all'attività entro sei mesi dalla conseguita autorizzazione o, fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 6 - lettera c, l'abbia sospesa per uguale periodo senza preventivo benestare dell'autorità comunale.

La sospensione dell'attività per documentati gravi motivi di salute non comporta la decadenza

dell'autorizzazione.

**ART. 40
ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento entra in vigore il _____

Allegato A

**Memorandum per chi si sottopone a tatuaggio o inserimento
nella cute di anelli od orecchini (piercing)**

- Ti sei consigliato con qualcuno più vecchio di te?
- Lo sai che il tatuaggio consiste nell'introduzione nella cute di pigmenti di varia natura?
- Lo sai che è definitivo e che per allontanarlo, qualora possibile, è necessario un intervento di chirurgia plastica?
- Lo sai che con il tatuaggio o con l'inserimento nella cute di anelli od orecchini sono potenzialmente trasmissibili diverse malattie infettive tra le quali le epatiti e l'AIDS?
- Lo sai che il rischio di malattie infettive può essere notevolmente ridotto o eliminato con il rispetto da parte dell'operatore di alcune norme fondamentali di igiene, disinfezione e sterilizzazione?
- Sei portatore di una malattia della pelle? In tal caso consigliati prima con il tuo medico!
- Lo sai che puoi essere o diventare allergico ai pigmenti o ai metalli?
- Lo sai che sulla pelle infiammata non si possono fare tatuaggi o inserire anelli od orecchini per la possibilità di gravi infezioni?
- Hai capito bene quali sono i principali rischi a cui ti esponi?

Data _____

Firma del Cliente

Nota informativa a corredo della scheda personale di cui all'articolo 33 comma 1° del Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere, estetista, tatuatore e applicatore di piercing.